



Sentenza n. 1874/2023 pubbl. il 19/12/2023
RG n. 343/2023
Reper. n. 1408/2023 del 19/12/2023

N. R.G. 343/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione prima civile,
composta da:

dott. Giuseppe Magnoli	Presidente
dott.ssa Maria Tulumello	Consigliere
dott. Marco Benatti	Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 343/2023 R.G. per reclamo ex art. 50 CCII
posta in decisione all'udienza camerale del 22/11/2023,
promossa

da

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il
patrocinio dell'avv. MAGGIONI GIUSEPPE, elettivamente
domiciliato in VIA G. MERLO 3 20122 MILANO presso il difensore
avv. MAGGIONI GIUSEPPE

Sent. N.
Cron. N.
Rep. N.
R. Gen. N. 343/2023
Camp. Civ. N.

OGGETTO:

Altri istituti di V. G.
procedimenti
camerali in materia
di fallimento



ECLAMANTE

c o n t r o

AGENZIA DELLE ENTRATE DI BERGAMO + ALTRI

Non costituiti

ECLAMATI

In punto: reclamo ex art. 50 e 270/5 CCII avverso decreto del tribunale di Bergamo del 13/9/23.

CONCLUSIONI

clamante

Che l'Ill.ma Corte di Appello di Brescia, in accoglimento del presente reclamo, voglia riformare il PROVVEDIMENTO EMESSO DAL TRIBUNALE DI BERGAMO IL 13 SETTEMBRE 2023 E COMUNICATO DALLA CANCELLERIA IL 15 SETTEMBRE 2023 DI RIGETTO DEL RICORSO PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 268 del D. LGS. 12 gennaio 2019 n. 14 del dott.

██████████ e per l'effetto:

- Disporre l'apertura della procedura di liquidazione controllata del dott. ██████████, rimettendo gli atti al Tribunale di Bergamo;

ovvero:

- Rimettere gli atti al Tribunale di Bergamo perché, in



ottemperanza al provvedimento di accoglimento del presente reclamo, esperiti gli adempimenti di legge, voglia disporre l'ammissione del dott. [REDACTED] alla procedura di liquidazione controllata o, quanto meno, fissare udienza di discussione dell'istanza di ammissione alla medesima procedura.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 12 giugno 2023 [REDACTED], residente a [REDACTED], ha depositato presso il tribunale di Bergamo un ricorso per ammissione alla liquidazione controllata ex art. 268 d. lgs. 12/1/19 n. 14 e ss. mod. (codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - c.d. CCII).

Il ricorso è stato formulato con l'ausilio del professionista, Gestore dell'Organismo della Crisi da Sovraindebitamento (OCS), dott. [REDACTED] di Brescia, indicato il 15/9/22 dallo stesso OCS su istanza del [REDACTED]. Il dott. [REDACTED] ha valutato la fattispecie, attestato la conformità della documentazione e ritenuto la fattibilità del piano di liquidazione controllata (vv. relazione ex art. 269 cpv. CCII). Il medesimo Gestore ha altresì accertato il perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, la difficoltà rilevante ad adempiere alle proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità



di adempierle regolarmente.

Quanto ai requisiti soggettivi, egli ha dato atto che [REDACTED] non è soggetto a procedure concorsuali diverse né ha fatto ricorso, nei cinque anni precedenti, a procedure analoghe nonché ha presentato documentazione idonea a ricostruire compiutamente la situazione. Il ricorrente ha a tal fine dichiarato debiti per € 1.087.202,75 al 18/4/2023, data della relazione dell'OCS.

Con ordinanza 23 giugno 2023 il giudice delegato presso il tribunale ha richiesto chiarimenti sul debito erariale e sulla somma che il [REDACTED] era tenuto a versare alla moglie separata e ai figli, sicché il ricorrente ha depositato in data 3 luglio 2023 una memoria illustrativa. All'esito il GD ha chiesto ulteriori chiarimenti sulla ripartizione dei debiti gravanti sul ricorrente quale persona fisica e quali riferibili a una società di cui era stato accomandatario, sicché è stata depositata una nuova memoria integrativa, corredata di un nuovo parere favorevole del dott. [REDACTED].

Nella memoria da ultimo citata, [REDACTED] ha evidenziato in particolare che, per far fronte a debiti per € 1.087.000, il termine massimo era di 10 anni, ma non era più possibile rateizzare il debito verso l'erario, che era il più cospicuo, ciò che avrebbe comportato la necessità di versare € 11.742,00 mensili, ben al di sopra delle sue



possibilità. Poiché il reddito 2022 era stato più alto dei precedenti, egli aveva potuto comunque aumentare la somma offerta per la liquidazione da € 3.500 a € 5.700 mensili.

Con decreto del 13/9/2023 il tribunale di Bergamo ha respinto il ricorso di [REDACTED] ritenendo che l'istante, pur fortemente indebitato, non potesse ritenersi in condizione di sovraindebitamento secondo quanto previsto dal CCII. Il tribunale ha osservato come tale condizione sia caratterizzata da una situazione di squilibrio finanziario suscettibile di comportare per il debitore la radicale impotenza finanziaria o perlomeno una prognosi di evoluzione negativa della condizione economica conducendolo a uno stato di totale e irreversibile illiquidità. Il tribunale ha pertanto quantificato il debito in € 984.479,00, composto per lo più da debito erariale (€ 736.498,00) e da debiti di mantenimento verso la moglie separata (€ 108.590,00). Poiché [REDACTED] ha goduto di un reddito netto annuo di € 151.013 nel 2022, € 104.000 nel 2021 e € 80.000 (nel 2020), quindi un reddito medio annuo di € 111.671, ad esso corrisponderebbe un reddito mensile di oltre 9.000 euro, somma di gran lunga superiore a quella necessaria per il mantenimento personale e familiare di 4 persone



(tenuto conto della moglie e dei due figli non completamente autosufficienti sotto il profilo economico).

Il tribunale stigmatizza inoltre che il ricorrente:

1) non abbia tentato di concordare con Agentrate una rateizzazione del debito erariale;

2) non abbia chiesto al tribunale la modifica delle condizioni di separazione, visto che i due figli sono ormai universitari e “parzialmente autonomi”;

con la conseguenza che le obbligazioni in capo al medesimo, pur gravose, non sarebbero insopportabili ma suscettibili di essere onorate.

Avverso il predetto decreto [REDACTED] ha proposto reclamo avanti a questa Corte chiedendo che, in riforma dello stesso, sia dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale. Censura in particolare che il tribunale abbia errato nel calcolare l'entità effettiva del debito su di lui gravante e valorizzato sue presunte condotte omissive in realtà insussistenti e comunque irrilevanti.

Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza avanti a questa Corte sono stati notificati ai creditori il 13/10 e il 6/11/2023, ma nessuno



di loro si è costituito in questa fase.

All'udienza del 22/11/2023, sostituita ex art. 127ter cpc, il reclamo è stato posto in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va innanzi tutto ribadito come il reclamo debba ritenersi ammissibile, e ciò benché l'art. 50 del CCII faccia esclusivo riferimento al reclamo avverso il provvedimento che rigetta la domanda di apertura della liquidazione *giudiziale*. Deve infatti rilevarsi che l'art. 270/5 CCII, in tema di apertura della liquidazione *controllata*, prevede espressamente che, per i casi non regolati dal presente capo¹, si applichino altresì, in quanto compatibili, le disposizioni sul procedimento unitario di cui al capo III, la cui sezione II, intitolata "*Procedimento unitario per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza*", ricomprende, tra gli altri, l'art. 50 richiamato².

Nel merito e con il reclamo depositato il 25/9/2023, il ricorrente lamenta che il tribunale abbia sbagliato i calcoli e la valutazione della sua situazione, valorizzando inoltre requisiti soggettivi non previsti dalla norma.

¹ Capo IX – Liquidazione controllata del sovraindebitato

² Si è peraltro osservato in dottrina che l'impugnazione sarebbe comunque ammissibile secondo il dettato dell'art. 739 cpc.



Ritiene questa Corte che il reclamo sia fondato.

Da una parte, deve riconoscersi che il tribunale richiama un importo di debiti che non corrisponde a quanto evidenziato dal dott. ■■■■■, avendo il tribunale sottratto da quest'ultimo (€ 1.087.202,75) i debiti verso la moglie e i figli già oggetto di un atto di precetto (doc. 12), ma non per questo da escludere dal debito complessivo, riducendolo così a € 984.479. Diverso è il debito di € 108.590, del pari verso la moglie, ma dovuto questa volta a titolo risarcitorio, per non averle trasferito un immobile in ■■■■■ che era oggetto delle condizioni di separazione (doc. 13), importo che comunque concorre al debito complessivo in capo al reclamante.

Deve convenirsi con il ■■■■■ come il suindicato debito complessivo debba ricomprendere altresì i contributi previdenziali ENPAM³ (circa 19mila euro per il 2022), nonché si debba tenere conto delle spese di mantenimento familiari, quantificate in € 2.290,00 mensili, per cui non può ritenersi del tutto corretta l'affermazione secondo cui il ricorrente godrebbe in media di un reddito "netto" di € 9.000,00 mensili, dovendosi inoltre porre a mente che il predetto, mettendo a disposizione della procedura la somma di € 5.700,00 mensili, rimane gravato dalle spese correnti relative ai

³ Ente di previdenza e assistenza dei medici



contributi previdenziali e al mantenimento dei familiari oltre alle sue spese personali (vv. memoria 8 settembre 2023 e attestazione dott. [REDACTED]).

Alla stregua di tali considerazioni non può condividersi la valutazione del tribunale secondo cui la situazione del ricorrente non potrebbe ascriversi al presupposto del “sovraindebitamento” di cui all’art. 268 CCII.

Il “*sovraindebitamento*”, ex art. 2 lett. c) CCII, è la situazione di “*stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore ecc.. e di ogni altro debitore..*” non “fallibile”.

La “*crisi*” ex art. 21 lett. a) è difficoltà economico finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore; per le imprese è insufficienza dei flussi di cassa prospettici per fare fronte regolarmente alle obbligazioni.

L’ “*insolvenza*” è lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori i quali dimostrino che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Nel caso specifico, a fronte dell’ammontare complessivo dei debiti, dell’assenza dal patrimonio di cespiti immobiliari o di valori



mobiliari⁴, dell'impossibilità di ottenere rateizzazioni a lunghissimo termine, in presenza di spese correnti non riducibili a breve, non pare potersi dubitare che il reclamante si trovi quantomeno in stato di crisi, che rende improbabile ch'egli possa adempiere alle sue obbligazioni in modo regolare, e ciò anche ove proseguissero le azioni esecutive già intentate nei suoi confronti, che verosimilmente potrebbero incidere sul suo reddito di lavoro in misura non rilevante e con ogni probabilità inferiore a quanto egli offra alla procedura.

Non possono inoltre condividersi le valutazioni del tribunale contenute nel "considerato" finale, dove si stigmatizza la condotta del reclamante per non:

- avere tentato di concordare con Agentrate una rateizzazione del debito;
- avere chiesto la modifica delle condizioni di separazione in considerazione della parziale autonomia patrimoniale dei due figli (studenti universitari ma assunti come camerieri a tempo parziale⁵).

Da una parte deve osservarsi come tali circostanze siano contestate,

⁴ Dalla relazione OCC 18/4/23 pag. 7-8 risulta che egli è intestatario di tre vecchie autovetture e di un conto [REDACTED] con un saldo di circa 4mila euro

⁵ Vv documentazione in atti.



avendo il reclamante documentato di avere tentato in più occasioni di ottenere una riduzione o rateizzazione del debito erariale (c.d. *rottamazione*) nonché evidenziato la difficoltà di ottenere una riduzione degli obblighi assunti verso i figli, i cui redditi sarebbero comunque del tutto insufficienti, come attestato anche nella relazione integrativa del dott. [REDACTED].

Dall'altra deve ritenersi che, così facendo, il tribunale abbia introdotto, al fine dell'ammissione alla procedura, requisiti di meritevolezza che la legge non prevede. Va a tal fine ribadito che la liquidazione controllata non è di per sé un vantaggio per il richiedente, non ha carattere premiale e non può pertanto essere negata per circostanze riconducibili alla presunta negligenza o imprudenza del sovraindebitato.

I profili di meritevolezza saranno semmai da valutarsi al momento dell'esdebitazione, poiché in quel caso sono effettivamente previsti specifici requisiti ex art. 280 CCII.

Il reclamo va pertanto accolto e, ai sensi dell'art. 50/5 CCII, va dichiarata l'apertura della procedura di liquidazione controllata rimettendo gli atti al tribunale di Bergamo per quanto di competenza.

Non essendosi costituito alcuno dei reclamati, nessuna statuizione



va adottata sulle spese del presente procedimento.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile,
definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da [REDACTED]
[REDACTED] avverso il decreto del tribunale di Bergamo 13/9/2023, così
provvede:

visti gli artt. 270/5 e 50/5 CCII;

- 1) accoglie il reclamo e, per l'effetto, dichiara l'apertura della
liquidazione controllata di [REDACTED];
- 2) rimette gli atti al tribunale di Bergamo per quanto di
competenza;
- 3) nulla sulle spese della presente fase.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 29 novembre
2023

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

dott. Marco Benatti

IL PRESIDENTE

dott. Giuseppe Magnoli

